



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2021, proposto da Iolanda Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

nei confronti

Daniele Di Peco non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004492 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, datato 26.5.2021, con cui l'Amministrazione intimata ha escluso la Prof. Iolanda Esposito dalla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. n. 510 e n. 783 del 2020 – classe di concorso A028 Matematica e scienze – per mancanza del titolo di studio valido;

- del D.D.G. n° 0004559 del 31.5.2021 (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004559.31-05-2021) del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, per la regione Abruzzo, Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, nella parte in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente

- decreto di pubblicazione punteggio titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta con relativi allegati (m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0003795.15-05-2021);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato, a prescindere e impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle censure, che sussistono i presupposti del danno grave e irreparabile per disporre la sospensione interinale dei provvedimenti impugnati con contestuale inserimento della ricorrente, con riserva, nella graduatoria dei vincitori fino alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva della camera di consiglio del 22.9.2021.

Ritenuto, inoltre, necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - ,

nel termine di 20 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione interinale e ordina, alle Amministrazioni resistenti in epigrafe, di inserire la ricorrente, con riserva, nella graduatoria dei vincitori fino alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva.

Autorizza parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22.9.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 5 agosto 2021.

Il Giudice delegato
Mario Gabriele Perpetuini

IL SEGRETARIO